



STATUTO

della Scuola di formazione politica “Antonino Caponnetto”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ – DURATA

Art. 1

E' costituita ai sensi degli art. 36-37-38 del codice civile l'associazione denominata SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA “ANTONINO CAPONNETTO”.

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Brindisi - Strada comunale Faro Penne, n. 5. Il trasferimento della sede legale e sociale in ambito nazionale può avvenire con decisione del Presidente.

Art. 3

L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 4

L'associazione persegue finalità di natura culturale civile e sociale, ed in particolare promuove iniziative formative rivolte ai giovani, ai cittadini impegnati o desiderosi di impegnarsi nella vita pubblica, a politici, amministratori locali, giornalisti, intellettuali, educatori e docenti, esponenti della società civile, per contribuire alla crescita umana e culturale sui temi della legalità, della giustizia, della solidarietà, dell'etica pubblica, dell'informazione e di tutti i valori che stanno a fondamento della Costituzione Italiana.

Art. 5

La durata dell'associazione è fissata fino al 31/12/2050, ma potrà essere prorogata su decisione dell'assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei soci o dei loro rappresentanti.

Art. 6

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 7

Il fondo comune della Scuola è costituito dalle quote associative, da contributi ed elargizioni di associati o di terzi, da donazioni od eredità approvate dal comitato dei garanti, da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

Eventuali utili o avanzi di gestioni non possono essere distribuiti ai membri della Scuola né direttamente né indirettamente ma dovranno essere impiegati esclusivamente per le finalità proprie della Scuola.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

Art. 8

Possono far parte della Scuola persone fisiche che riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, ne facciano esplicita richiesta su apposito modulo di iscrizione. L'adesione si perfeziona con l'approvazione del Comitato dei Garanti alla prima riunione utile.

Tutti gli associati fondatori ed ordinari, hanno eguali diritti e voto.

La qualifica di socio fondatore è valida solo nel primo anno di vita dell'associazione.

Ogni associato dovrà dichiarare di accettare le norme statutarie dell'associazione, oltre a redigere e sottoscrivere apposito modulo di iscrizione.

La qualifica di associato, comprovata dall'iscrizione nel libro degli associati dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) Il Presidente dell'associazione;
- 3) Il Comitato Operativo;
- 4) Il Comitato dei Garanti;
- 5) I Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive durano in carica 3 anni e sono rinnovabili. Ogni carica è gratuita.

Art. 10

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori e soci ordinari. L'assemblea:

- a) approva i conti preventivi e consuntivi;
- b) elegge il Presidente;
- c) elegge il Comitato Operativo;
- d) elegge il Comitato dei Garanti;
- e) elegge i Revisori dei Conti;
- f) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente e dal Comitato Operativo

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente o di un terzo degli associati mediante comunicazione per posta o posta elettronica da far pervenire almeno otto giorni prima della riunione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; delibera con la maggioranza dei voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso d'impedimento, dal vice presidente. L'assemblea sceglie nel suo ambito un segretario verbalizzante.

Art. 11

PRESIDENTE - Il Presidente, eletto direttamente dall'assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile; ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi associativi. Egli presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato Operativo. Il Presidente nomina un suo Vice-Presidente, a cui affida il coordinamento del Comitato Operativo, e si impegna a realizzare gli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Art. 12

COMITATO OPERATIVO - Il Comitato Operativo è composto da un numero minimo di 7 ad un numero massimo di 11 soci. Esso è coordinato dal Vice-Presidente ed ha il compito di ideare, predisporre, realizzare, propagandare tutte le attività che sono proprie della Scuola e delle sue finalità. In particolare il Comitato Operativo:

- a) organizza iniziative formative a livello nazionale sui temi che attengono la sfera pubblica con riflessioni, interventi ed elaborazioni di personalità ed esperti in grado di elevare la qualità del progetto proposto. Tali iniziative potranno essere itineranti e toccheranno i maggiori centri;
- b) promuove iniziative formative a livello locale intercettando la domanda formativa proveniente da circoli, associazioni, comitati, amministratori locali che dovessero richiedere il logo

della Scuola di Formazione Politica 'Antonino Caponnetto'. E' compito del Comitato, accertare preventivamente, l'affidabilità e l'affinità ideale e culturale dei richiedenti avvalendosi in ciò della collaborazione di eventuali soci locali dell'associazione;

c) sostiene, ove richiesto, associazioni, circoli, gruppi che intendono elaborare autonomamente un loro progetto culturale mettendo a disposizione, sempre che ricorrano le condizioni di affidabilità e affinità ideale e culturale, le risorse formative della Scuola;

d) incentiva e produce eventi quali: dibattiti, presentazioni di libri, mostre, rappresentazioni teatrali e materiali audiovisivi ed editoriali in grado di ravvivare e rafforzare le coscienze sui temi distintivi della Scuola;

e) intrattiene relazioni e sviluppa contatti con altre associazioni e comitati che si propongono finalità simili, in tutto o in parte, a quelli dell'associazione;

f) provvede, alla fine di ogni anno sociale, alla relazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo;

g) determina, anno per anno, l'importo della quota associativa che verrà comunicata ai soci in occasione della riunione annuale per l'approvazione del conto consuntivo. Solo la prima determinazione inerente il primo versamento della quota associativa è effettuata dai soci fondatori al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. La morosità nel pagamento della quota associativa comporta la sospensione dal godimento di ogni diritto dell'associato.

Art. 13

COMITATO DEI GARANTI - Il Comitato dei Garanti, costituito da cinque soci eletti dall'assemblea plenaria, ha la stessa durata delle altre cariche elettive. Al proprio interno il Comitato elegge il Presidente del Comitato stesso, il quale assume il potere di convocazione dell'organo. Il Comitato dei Garanti vigila sul rispetto dei principi ispiratori dell'associazione da parte dei suoi aderenti ad ogni livello; decide sulle controversie in materia statutaria, valuta se assumere donazioni da parte dei soci aderenti. Qualora insorgano delle questioni circa la richiesta del logo della Scuola di Formazione politica 'Antonino Caponnetto' da parte di associazioni o circoli locali, il Comitato dei Garanti decide nel merito; decide sulle proposte di esclusione di soci per morosità o per indegnità, sentiti gli interessati.

Art. 14

REVISORI DEI CONTI - I Revisori dei Conti esercitano il controllo contabile ed esprimono il loro parere qualificato sul bilancio preventivo e consuntivo che il Comitato Operativo sottopone annualmente all'Assemblea; i revisori possono essere nominati anche tra i non associati e restano in carica per 3 anni, eventualmente riconfermabili. La carica di ogni Revisore è gratuita.

Art. 15

Al momento della sottoscrizione del presente atto, il Professor Nando dalla Chiesa assume la presidenza dell'associazione e nomina, con durata temporanea e comunque fino alla convocazione della prima assemblea dell'associazione, il vicepresidente, il comitato operativo, il comitato dei garanti ed il revisore dei conti.

TITOLO V

LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

Art. 16

Oltre ai libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'associazione è il "Libro degli Associati" vidimato e numerato in ogni sua parte.

TITOLO VI

MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 17

Le modifiche dello Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei 2/3 dei presenti salvo che la legge richieda, in relazione a particolari delibere, diverse ed inderogabilmente maggioranze.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme dettate dal Codice Civile per le associazioni riconosciute, in quanto applicabili.

Bologna, 11 Luglio 2008

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori.